



## Multe stradali: niente continuazione se l'infrazione è ripetuta Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.03.2011 n° 5252

Il principio penalistico della continuazione (del reato continuato) non può applicarsi alle sanzioni amministrative, nel caso di più violazioni del codice della strada. Nell'ipotesi in cui l'infrazione sia reiterata deve applicarsi il **cumulo** e non, quindi, la continuazione delle sanzioni. Così si sono espressi i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione II, con la sentenza 4 marzo 2011, n. 5252. Nel caso specifico oggetto della sentenza in commento si trattava di più violazioni al codice della strada irrogate a un automobilista, "colpevole" di aver acceduto, senza alcuna autorizzazione, all'interno di una ZTL (zona a traffico limitato). In seguito a tale infrazione all'automobilista venivano applicate tante sanzioni quante erano state le infrazioni (ossia la disciplina del c.d. cumulo). L'automobilista proponeva ricorso adducendo come motivazione il fatto che dovesse applicarsi una sola sanzione (aumentata fino al triplo) in quanto si trattava della stessa tipologia d'infrazione: la condotta poteva, cioè, ritenersi come "condotta unitaria (ossia disciplina della c.d. continuazione).

La Suprema Corte, dinanzi al quale si era spostata la questione, respingendo il ricorso affermava che "in ipotesi di una pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione, in quanto non trova applicazione l'articolo 8 della legge 689/1981, che si riferisce al caso in cui le violazioni siano state commesse con una unica azione od omissione", precisando, altresì, il fatto che non possono essere, pertanto, estendibili i principi in materia di continuazione concernenti esclusivamente la materia penale. Nella sentenza che qui si commenta, quindi, la Cassazione ha precisato che nel caso di più violazioni del codice della strada non è operante il principio della continuazione, valido per i reati penali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 c.p.; dovranno, invece, pagarsi le differenti sanzioni pecuniarie irrogate in ipotesi di pluralità d'illeciti amministrativi in violazione della stessa norma.



## Non risponde del sinistro il proprietario dell'auto parcheggiata in divieto di sosta Tribunale Rieti, ordinanza 01.03.2011

La violazione commessa dal conducente di un'autovettura parcheggiata in divieto di sosta non si pone in rapporto di causalità con l'evento-morte conseguente al sinistro stradale. E' quanto ha stabilito il GIP presso il Tribunale di Rieti, con l'ordinanza 1° marzo 2011, con la quale ha escluso la responsabilità del proprietario dell'auto per la morte di un motociclista avvenuta a seguito dell'urto violento di quest'ultimo con il pneumatico anteriore sinistro del

mezzo. Come confermato dall'orientamento giurisprudenziale dominante, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola, mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento, realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. Il giudice territoriale evidenzia come, in tema di delitti colposi, ai fini dell'elemento soggettivo, per potere formalizzare l'addebito non sia sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, essendo necessario accertare che tale regola fosse diretta a evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva. "Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta «concretizzazione del rischio», che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell'evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire".



## **Errore nelle tabelle millesimali: ammessa l'azione di indebito arricchimento Cassazione civile, sez. III, sentenza 10.03.2011 n° 569**

Con la sentenza 10 marzo 2011, n. 5690 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa alla proposizione dell'azione d'indebito arricchimento nel caso di un condomino che, giovandosi di un errore delle tabelle millesimali, non ha effettuato il pagamento delle spese stabilite per i lavori deliberati dall'assemblea condominiale. In tale fattispecie, il Condominio, accortosi dell'errore nel calcolo tabellare, ha promosso azione d'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., al fine di ottenere la partecipazione alle spese del condomino escluso dalla suddivisione. Condividendo la precedente pronuncia della Corte territoriale, i Giudici della Suprema Corte hanno innanzitutto evidenziato la correttezza dell'azione avanzata dal Condominio, in quanto l'unico rimedio per ottenere l'indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita dai condomini, nonché la partecipazione alle spese da parte del condomino erroneamente lasciato fuori dalla ripartizione delle tabelle millesimali, era l'azione d'indebito arricchimento. Altra azione esperibile in sede giudiziaria, sarebbe stata quella di revisione delle tabelle millesimali, ma in realtà, una modifica delle stesse non avrebbe prodotto effetti se non dal momento del passaggio in giudicato della decisione, e comunque tali esiti non avrebbero avuto portata retroattiva. Ciò è quanto stato statuito da giurisprudenza consolidata (Cass. 8 settembre 1994, n. 7696), secondo cui, la sentenza di accoglimento della domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa bensì costitutiva.



**FAST Ferrovie Piemonte e Valle d'Aosta**

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail [piemonte@fastferrovie.it](mailto:piemonte@fastferrovie.it)

